



38121 TRENTO - Via Lunelli, 48

Tel. 0461 420578 – Fax 0461 825881

E-mail: [info@aziendaforestale.tn.it](mailto:info@aziendaforestale.tn.it)

Cod.fisc. 80016510226 - Partita IVA 00835990227

## **REGOLAMENTO PER L'ABBATTIMENTO DI ALBERI ATTIGUI AD IMMOBILI DI PROPRIETÀ DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI**





**Art. 1**  
**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'abbattimento di piante d'altofusto radicate sul territorio gestito dall'Azienda forestale Trento – Sopramonte, di seguito denominata con la dizione semplificata di Azienda forestale, attigue ad immobili di proprietà di soggetti pubblici o privati.

**Art. 2**  
**Alberi pericolosi per persone e/o cose**

1. L'Azienda forestale abbatte ed esbosca con onere a proprio carico le piante d'altofusto radicate sul territorio in gestione, qualora ritenute pericolose per persone e/o cose.

**Art. 3**  
**Alberi non pericolosi per persone e/o cose**

1. Le richieste di abbattimento di piante d'altofusto radicate sul territorio in gestione dell'Azienda forestale, non pregiudizievoli ai sensi dell'articolo precedente, devono essere inoltrate in forma scritta.
2. L'Azienda forestale si riserva la facoltà di autorizzare, fatte salve le primarie funzioni di protezione idrogeologica e le competenze di merito proprie del Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento, l'abbattimento di piante d'altofusto di cui al precedente comma 1.
3. Il personale dell'Azienda forestale individua gli alberi da abbattere, in riferimento alla collocazione spaziale e al loro numero. Non è consentito denudare superfici boscate superiori a 300 metri quadrati.
4. In corrispondenza di ciascuna realtà edificiale o fondiaria, l'Azienda forestale non accoglie e non evade richieste reiterate con frequenza inferiore a 10 anni.
5. L'autorizzazione all'abbattimento delle piante decade qualora dopo un anno dal suo rilascio, gli alberi non siano stati rimossi. Il richiedente potrà presentare una successiva domanda.

**Art. 4**  
**Destinazione d'uso**

1. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 del precedente articolo 3, non corrisponde a modifica della destinazione d'uso delle aree denudate.
2. Allo scopo di accelerare il ricambio del soprassuolo arboreo, l'Azienda forestale può prescrivere ai beneficiari il rimboschimento delle aree denudate, con essenze e modalità ritenute idonee.

## **Art. 5**

### **Oneri**

1. Il richiedente provvede alle operazioni di abbattimento, allestimento, esbosco ed accatastamento delle piante autorizzate al taglio ai sensi del precedente art. 3, assumendone completamente il relativo onere.
2. Gli assortimenti e la pezzatura dei prodotti legnosi vengono stabiliti dall'Azienda forestale, con il criterio di massimizzare la valorizzazione economica o sociale degli alberi autorizzati al taglio.
3. La localizzazione del piazzale di deposito dei prodotti legnosi viene indicata dall'Azienda forestale.
4. L'Azienda forestale trattiene i prodotti legnosi, ne dispone la commercializzazione, e assegna la legna da ardere ai censiti a soddisfacimento del diritto di uso civico.

## **Art. 6**

### **Indennizzo**

1. L'abbattimento delle piante autorizzate al taglio è subordinato all'indennizzo di eventuali alberi che non abbiano raggiunto la maturità commerciale, commisurato al danno subito per l'anticipata rimozione, e comunque pari al valore stabilito dall'Azienda forestale, tenuto conto anche di aspetti non economici.
2. L'abbattimento delle piante autorizzate al taglio è subordinato al versamento dell'indennizzo di cui al comma 1.

## **Art. 7**

### **Conduzione operazioni forestali**

1. Le operazioni di abbattimento, allestimento, esbosco ed accatastamento delle piante autorizzate al taglio devono essere condotte nel rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza e tutela della salute.
2. Compete al richiedente l'adozione di opportuni accorgimenti di formazione, prevenzione dagli infortuni e di primo soccorso per i lavoratori addetti alle operazioni di cui al comma 1.
3. Non configurandosi quale rapporto di lavoro subordinato e/o appalto di lavoro e/o appalto di servizio, l'Azienda forestale non riveste alcun titolo per effettuare la vigilanza ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori addetti alle operazioni di cui al comma 1.
4. L'Azienda forestale declina qualsiasi responsabilità civile e/o penale per eventuali danni arrecati a terzi, a persone e/o cose, e per eventuali incidenti ed infortuni conseguenti alle operazioni di cui al comma 1.

## **Art. 8**

### **Sanzioni**

1. Eventuali danni al soprassuolo riscontrati dal personale preposto alla vigilanza e conseguenti alle operazioni di abbattimento, allestimento, esbosco ed accatastamento delle piante autorizzate al taglio, vengono contestati e sanzionati ai sensi della vigente normativa forestale.
2. L'abbattimento di piante non autorizzate, configurandosi un danno diretto al patrimonio, viene sanzionato ai sensi della vigente normativa forestale.
3. Le somme introitate, vengono destinate alla realizzazione di opere permanenti di interesse generale della popolazione.

## **Art. 9**

### **Disposizioni finali**

1. L'efficacia del presente regolamento decorre dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.
2. Dalla data indicata al comma 1 è abrogato il *Regolamento per l'assegno al taglio di piante d'altofusto situate sul territorio del Comune di Trento presso proprietà private*, approvato dalla Commissione amministratrice dell'Azienda forestale con deliberazione n. 23 di data 26/02/1997.

**Approvato con delibera n. 19 del 19 aprile 2011**